



**Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate
all'efficientamento energetico dei luoghi della cultura pubblici non statali
(Det. Dir. n. 058/2025/209 dell'11/09/2025 – B.U.R.P. n. 77 del 25/09/2025)**

Raccolta FAQ n.2 del 25/02/2026

- 1. *Precisazione su applicazione criterio di valutazione B.3 - Adozione delle soluzioni tecniche atte a promuovere la fruizione del bene culturale al fine di migliorare l'accoglienza degli utenti e i servizi culturali in termini di efficienza energetica***

Il punteggio potrà essere attribuito esclusivamente in presenza di soluzioni progettuali che prevedano interventi diretti anche sugli allestimenti degli spazi destinati a luogo di cultura e sui servizi culturali offerti all'utenza, fermo restando il contributo fornito da questi in termini di riduzione dei consumi energetici, in aggiunta, pertanto, al contributo principale fornito dai lavori previsti dal progetto candidato.

- 2. *Precisazione su applicazione criterio di valutazione C – Analisi dell'efficacia dell'operazione in relazione al costo dell'investimento, ed in particolare i sub-criteri C.1 - Riduzione dei costi di energia annui (% riduzione costi in euro in relazione a MWh risparmiati) e C.2 – Riduzione dei costi di manutenzione post operam (costi totali in relazione al costo per unità di superficie efficientata)***

Il punteggio come esplicitato nella griglia di valutazione potrà essere attribuito solo in presenza di un dato percentuale debitamente supportato da una metodologia di calcolo pertinente e descritta dal proponente.

Detto dato percentuale, in uno con la metodologia di calcolo a supporto, qualora non fosse riportato all'interno dell'elaborato "Diagnosi Energetica" (allegato obbligatorio dell'istanza di finanziamento), dovrà essere indicato nella sezione "Informazioni generali" sottosezione "Descrizione sintetica dell'intervento" dell'Allegato A2-Scheda tecnica di intervento (allegato obbligatorio dell'istanza di finanziamento).

- 3. *È possibile candidare un immobile destinato stabilmente a luogo di cultura dato in concessione ad un soggetto gestore esterno?***

L'ammissibilità della proposta di finanziamento per l'efficientamento energetico dell'immobile è strettamente subordinata alla tipologia di rapporto concessorio in essere.

In particolare l'Ente locale può candidare un sito destinato/da destinare a luogo di cultura per il quale abbia già definito un accordo di collaborazione per la gestione dei servizi di fruizione dello stesso sito. Se, infatti, gli accordi con il soggetto privato (ad esempio: partenariato speciale pubblico-privato, convenzione per la gestione, patto di collaborazione per l'amministrazione condivisa di un bene comune, o altro accordo) fanno riferimento alla gestione del bene e/o alla attivazione ex novo di un luogo di cultura, la fattispecie è assolutamente ammissibile perché l'Ente locale ha mantenuto oltre alla proprietà, anche la disponibilità d'uso dell'immobile, per la cui gestione si avvale di soggetto terzo.

Non è, invece, ammissibile la proposta di intervento nel caso in cui l'Ente Locale si sia limitato a definire un contratto di concessione d'uso di un immobile cedendo al soggetto privato la piena disponibilità d'uso, ivi incluso anche l'onere della manutenzione straordinaria e dei lavori strutturali per definire nuove funzioni e nuove modalità d'uso del bene, per le quali è il soggetto privato



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI CULTURALI

chiamato ad investire anche apportando risorse dirette per i lavori strutturali, prima e oltre gli oneri di gestione connessi.

L'Amministrazione pubblica è pertanto invitata a verificare nel disciplinare di concessione la sezione relativa alla ripartizione degli oneri manutentivi, e alla conseguente titolarità degli interventi di manutenzione straordinaria.